

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1467)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1961

(V. Stampato n. 2366)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 MARZO 1961

Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico degli uscieri è aumentato di 700 posti così ripartiti:

uscieri giudiziari	N. 658
uscieri capi	» 42

Il quadro 67 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è modificato secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.

Art. 3.

Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sono aumentate di un importo pari al loro attuale ammontare.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 430.000.000 derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge per stipendi, aggiunta di famiglia ed oneri riflessi, relativamente ai diversi esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, si provvederà con il maggiore gettito di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

TABELLA DEI RUOLI PER LA CARRIERA DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REPUBBLICA CHE MODIFICA IL QUADRO 67 ANNESSO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16:

Uffici giudiziari.

Qualifica	Organico
Uscieri capi	N. 142
Uscieri	» 1.858